



# COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI FROSINONE

\* C.A.P. 03040

TEL 0776 335037

FAX 0776335453

\*

## C O P I A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. = 06 = DEL 29 APRILE 2021

**OGGETTO:** Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Approvazione.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**- il giorno 29 --- del mese di **APRILE**- alle ore 15:09 - nella sala delle adunanze consiliari (Via S. Croce), convocato con appositi avvisi del 24.04.2021, n. 2427, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano: Signori:

N° D'ORD.	COGNOME E NOME			PRESENTI	ASSENTI
1	DR.SSA	BUCCI	NADIA	SI	
2	SIG.	BUCCI	ROBERTO	SI	
3	SIG.	GIANGRANDE	FRANCESCO P.	==	SI
4	SIG.	SPENNATO	DOMENICO	SI	
5	SIG.	LANNI	ANTINORO	==	SI
6	SIG.RA	BUCCI	ORNELLA	SI	
7	DR.	D'ORSI	AMILCARE	SI	
8	SIG.	COPPOLA	CARLO	SI	
9	SIG.	MARCONE	VITTORIO	SI	
10	SIG.	IANNETTA	EUGENIO	SI	
11	SIG.	FORGIONE	ANTONIO	SI	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. ssa Assunta Di Matteo, reggente a scavalco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Sindaco DR.SSA BUCCI NADIA, la quale dichiara aperta la seduta ed invita il **CONSIGLIO** a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

In prosecuzione di seduta, il Sindaco introduce il successivo punto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

Il Sindaco espone che è stato recentemente introdotto il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che va a sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. del 1993 n.507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche limitatamente ai casi di occupazione temporanea, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147/2013.

Il Sindaco evidenzia che, anche per questo punto all'ordine del giorno il gruppo Consiliare "San Vittore Bene Comune" ha proposto un emendamento (allegato C) sul quale è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile Roberto Bianchi e dalla Responsabile dottoressa Alba Olandesi e comunica che entrambi i pareri sono favorevoli. Dà atto che la maggioranza ha avuto modo di analizzare la proposta di emendamento pertanto invita i consiglieri di minoranza ad illustrarlo.

Prende la parola il consigliere Forgione il quale afferma che gli emolumenti relativi a questa tassa che sono a bilancio sono circa 8 mila euro e che quindi si prevede di incamerare una somma relativamente bassa almeno nei prossimi anni. Il Consigliere dice che quello che ha potuto rilevare dalla lettura del regolamento proposto è che possono essere inseriti alcuni accorgimenti per ottimizzarlo alla realtà Sanvittorese. Spiega che non si tratta di modifiche ma di aggiunte che anche altre amministrazioni hanno messo in atto e che anche il Comune di San Vittore potrebbe inserire modificando la proposta di regolamento. Chiede se i consiglieri hanno preso visione della proposta di emendamento e se deve illustrarlo.

Il Sindaco dice che può illustrarlo a grandi linee.

Il Consigliere Forgione rimanda ad alcuni esempi tra cui i passi carrabili ed afferma che in merito agli stessi ci sono delle differenze tra il passo carrabile inferiore ad un metro e mezzo e quelli superiori che consentono l'accesso di un mezzo, richiama i proprietari di case che hanno due accessi, gli accessi sulle aree agricole che non vengono menzionati. Evidenzia che si è proposto di togliere il divieto di apposizione dei manifesti ai vetri delle macchine, perché dice che ci si preoccupa di aiutare la povera gente con un contributo però poi non ci si preoccupa di quel ragazzino che va in giro per il paese a mettere manifesti e che gli danno 10 euro e che poi potrebbe avere anche la multa. Dichiaro che sono accorgimenti che l'amministrazione comunale dovrebbe far propri. Richiama anche la questione dell'autotutela, perché afferma il consigliere che bisogna dare la possibilità a chi viene sanzionato di intraprendere la strada giusta e di sapere a chi rivolgersi.

Proseguendo il consigliere Forgione dichiara che il Comune di San Vittore del Lazio aveva già un regolamento del 28.12.2011 che fa riferimento a quello del 2008 e quindi dice che con il nuovo regolamento si va ad integrare quello che mancava al precedente. Aggiunge che è opportuno avere il nuovo regolamento da applicare per i prossimi anni e che nei prossimi anni ci sarà la diffusione delle colonnine che ricaricano le macchine elettriche; pertanto afferma che se ora l'amministrazione ha accolto favorevolmente le ditte che hanno installato le colonnine di ricarica, è giusto prevedere per il futuro, visto che negli anni potrà esserci un aumento del numero di colonnine sul territorio, che le ditte paghino l'occupazione del suolo pubblico.

Interviene il consigliere Coppola il quale precisa che in ogni caso le colonnine devono essere autorizzate. Afferma che sicuramente, se dovessero arrivare 50 società per installare 50 colonnine ognuna, non verranno installate tutte.

Il Consigliere Forgione aggiunge che con un nuovo regolamento tutte le strutture che utilizzano il sottosuolo per la trasmissione della corrente, del gas e dell'acqua devono pagare.

Interviene il consigliere D'Orsi ed afferma che i regolamenti si approvano e che poi possono essere migliorati. In merito alle colonnine di ricarica precisa che per l'installazione delle prime colonnine la giunta ha previsto di non far pagare il canone perché si trattava di un pagamento irrisorio.

Interviene di nuovo il consigliere Forgione il quale aggiunge che il termovalorizzatore utilizza una traccia nel sottosuolo che va dal termovalorizzatore ai confini di Mignano Montelungo, chiede quindi se è giusto che venga regolamentato se far pagare o meno l'occupazione. Il Consigliere afferma che il regolamento che si va ad approvare deve regolamentare tutto quello che è tassabile, spiega che se oggi non si dice che si esonera chi ha una casa con due accessi, quella persona pagherà due passi carrabili. Conclude esemplificando che se l'amministrazione non vuole far pagare l'affissione dei manifesti funebri deve essere disciplinato, perché non si può decidere arbitrariamente.

Il consigliere Coppola dichiara che ci sono le normative nazionali di riferimento.

Il Sindaco replica che nella proposta è previsto che per tutto quanto non disciplinato si rimanda alla normativa di livello nazionale. Il Sindaco riprende a grandi linee i punti richiamati dal consigliere Forgione, il Sindaco in merito al volantinaggio sulle auto in sosta afferma che sicuramente è increscioso vietare una cosa del genere, potrebbe sembrare che si voglia vietare chissà cosa. Spiega che in realtà c'è una logica dietro quel divieto e cioè: consentire il volantinaggio selvaggio significa sporczia e quindi uno spettacolo poco decoroso per il paese, perché afferma che si sa benissimo ciò che accade, si trova il volantino sul parabrezza e la prima cosa che si fa si butta per terra. Questo significa incrementare il lavoro delle esigue unità di personale dipendente che si hanno a disposizione e significa creare un problema alle caditoie creando ulteriori disservizi. Quindi dichiara il Sindaco che non c'è una politica del divieto assoluto ma una logica di preservare il decoro del paese. Continuando il Sindaco dichiara che nell'emendamento vengono nominate le tabelle apposte sui fabbricati con le diciture vendesi e affittasi, afferma che le stesse sono già previste nel regolamento; ancora viene suggerito di introdurre l'obbligo del Comune di San Vittore del Lazio di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o deteriorati. Questa cosa dichiara il Sindaco è gravosa per il comune innanzitutto perché spesso si tratta di manifesti di cui il comune non ha la proprietà dei files e quindi impossibilitato a farne dei nuovi e ci sarebbe anche un costo per far intervenire prontamente il personale dipendente.

Il consigliere Forgione dice che è scritto che avvisa chi ha portato i manifesti che sono stati strappati.

Il Sindaco in risposta rilegge quanto indicato nell'emendamento al comma 8 e precisamente: *"Il comune di San Vittore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi"*. Quindi dà atto che la prima strada è quella di sostituirli e poi successivamente se non si dispone di altri esemplari di chiamare il proprietario del manifesto.

Interviene il consigliere Iannetta, il quale dopo aver premesso di aver letto molto superficialmente il regolamento, afferma che da qui all'attuazione passerà un po' di tempo anche perché fino a giugno le affissioni sono esentate dal governo, e dice che ha letto che la giunta si riserva di procrastinare il termine a dicembre. Ritiene che sia la cosa più utile, non tanto per far risparmiare soldi ma perché in questo momento è di difficile attuazione. Aggiunge di voler dare un altro consiglio, perché crede che l'emendamento sia stato proposto male, poiché non è che bisogna prendere in considerazione o tutti i punti proposti o nessuno, ma qualche punto a suo avviso da prendere in considerazione c'è. In merito rimanda a quanto previsto per le associazioni senza scopo di lucro che devono pagare il 50%, afferma che almeno quelle associazioni che ricevono il patrocinio potrebbero essere esentate.

Il Consigliere dichiara che a suo avviso qualora ci fosse la possibilità di migliorare il regolamento ed apportare alcune modifiche, il suo gruppo ne sarebbe soddisfatto e suggerisce alla giunta che, qualora non lo dovesse fare il governo, di sollevare da questo tributo tutti fino al 31/12. Il Consigliere aggiunge che per le aree mercatali è prevista un'aliquota differente tra chi ha un posteggio assegnato e gli spuntisti, per cui non sapendo se sia stato fatto o meno un bando per l'assegnazione dei posti, in questa seconda ipotesi dovrebbero essere considerati tutti spuntisti e pagare un'aliquota maggiore, pertanto afferma che piuttosto che sollevare dal tributo bisogna prendere tempo ed organizzarlo nel miglior modo.

Il Sindaco dichiara di fare una precisazione, in particolare in merito alle aree mercatali dice che da parte dell'assessore Bucci c'è una proposta alla Giunta comunale per esentare dal pagamento del canone pubblico i banconisti che occupano le aree pubbliche adibite a mercato, così come esentare le attività commerciali presenti sul territorio per l'occupazione del suolo pubblico.

Il Consigliere Iannetta suggerisce un'altra proposta in merito all'occupazione del suolo pubblico e dice che per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico da parte dei locali commerciali, gli risulta che dovrebbero occupare il suolo pubblico solo i locali del centro storico, perché al di fuori del centro storico hanno tutti una pertinenza di proprietà. Pertanto il Consigliere suggerisce che nella individuazione delle aree A-B-C, di esentare i locali del centro storico per una volumetria pari a 30m<sup>2</sup>

Il Sindaco afferma che la proposta del Vicesindaco va in questa direzione. Suggerisce al Consiglio, considerando che il Consigliere Iannetta ha dichiarato che tutto è perfezionabile, quanto l'emendamento che la proposta di regolamento, di approvare il regolamento così come proposto poiché sullo stesso è stato già acquisito il parere del revisore dei conti. Il Sindaco aggiunge che essendo un regolamento di prima applicazione, si può poi proceder ad aggiornarlo nei prossimi mesi ed entro la scadenza di dicembre. Poi chiede se votare ugualmente l'emendamento.

Il Consigliere D'Orsi propone di fare un incontro prima di riapprovare in Consiglio così da poter discuterne.

Il Consigliere Iannetta dice che poiché l'emendamento verrà allegato, di prendere in considerazione i punti che si riterranno utili e di evitare di votare l'emendamento nel suo complesso.

Il Sindaco spiega che sull'emendamento vi è il parere favorevole dei Responsabili di Settore e sulla proposta di regolamento c'è il parere favorevole del revisore di conti che invece non c'è sull'emendamento perché il revisore rilascia il parere su atti all'attenzione del Consiglio. Il Sindaco dichiara quindi che emendare oggi il regolamento significa di fatto come non approvarlo e cioè emendarlo e mandarlo al revisore per riportarlo nuovamente in consiglio, integrato con gli emendamenti passati.

Il Consigliere Iannetta suggerisce quindi di scrivere nel deliberato che i punti utili degli emendamenti verranno presi in considerazione per la successiva modifica del regolamento.

Il Sindaco chiede nuovamente se porre a votazione gli emendamenti.

Il Consigliere Iannetta suggerisce di non bocciare oggi l'emendamento se poi in futuro alcuni punti verranno presi in considerazione per inserirli nel regolamento.

Il Sindaco dichiara che verrà approvato il regolamento con l'impegno che nei prossimi mesi lo stesso verrà rivalutato ed integrato con alcuni dei punti presentati con l'emendamento del gruppo consiliare "San Vittore Bene Comune" e pertanto al punto 2 del deliberato si inserirà ***"con l'impegno di valutare gli emendamenti proposti e pertanto di integrare il regolamento approvato"***.

Il Consiglio comunale pertanto all'unanimità decide di non porre a votazione la proposta di emendamento presentata e di inserire al punto 2 del deliberato ***"con l'impegno di valutare gli emendamenti proposti e pertanto di integrare il regolamento approvato"***.

Non essendovi ulteriori interventi il Sindaco passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi

7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 837 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Considerato altresì, che il suddetto “canone” sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: «Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato il comma 4 dell'articolo 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 29 del 15.04.2021 avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Proposta per il Consiglio Comunale";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 15.04.2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15.04.2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione espressa in termini di legge dal seguente esito:

Presenti n. 9;

Voti favorevoli n. 9 ;

Voti contrari n.0;

Astenuti n.0

#### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 74 articoli ***"con l'impegno di valutare gli emendamenti proposti e pertanto di integrare il regolamento approvato"***.
3. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;
4. di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

5. di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce altresì la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
6. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette e le vigenti disposizioni di legge in materia di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento con ulteriore separata votazione dal seguente esito, così come riscontrato dai consiglieri e proclamato dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 9;

Voti favorevoli n. 9;

Voti contrari n. 0;

Astenuti n. 0.

#### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.


**ES**

**ES**

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1 e 147/bis del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000:

**IL FUNZIONARIO**

Responsabile del Servizio Sviluppo Economico-Sociale  
- F.TO Roberto Bianchi-




**IL FUNZIONARIO**

Responsabile del Servizio di Ragioneria  
- F.TO Alba Olandesi -

Firmati dall'originale:

**IL PRESIDENTE**

- F.to Nadia Bucci -



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

- F.to Assunta Di Matteo -

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Dalla Residenza Municipale, Li - 7 MAG 2021 -

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

- F.to Assunta Di Matteo-



**PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.**

Dalla Residenza Municipale, Li - 7 MAG 2021 -

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr. ssa Assunta Di Matteo



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo N.267/2000, il giorno

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4°) –

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3°) –